



**Premesso che:**

le ex Aziende ULSS n. 5 e ULSS n. 6 avevano diversamente disciplinato la definizione della retribuzione/incentivazione delle prestazioni aggiuntive da rendersi "fuori orario di servizio" del personale del Comparto, anche per la realizzazione di progetti e per il c.d. supporto indiretto alla libera professione, rendendosi pertanto necessaria una uniformazione dei predetti riconoscimenti economici.

Visto l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Considerata altresì la necessità di valorizzare le attività finalizzate alla riduzione dei tempi d'attesa nell'erogazione delle prestazioni di natura sanitaria.

Tenuto conto che le attività in questione verranno comunque rese dal personale dipendente su base volontaria;

**le Parti concordano quanto segue, a decorrere dal 2018:**

l'attività aggiuntiva da rendersi fuori orario di servizio, anche per attività di tipo progettuale, è incentivata su base oraria secondo i seguenti valori:

Categoria	D-Ds	€ 31,00
Categoria	C	€ 26,00
Categoria	Bs	€ 24,00
Categoria	B	€ 21,00

se resa nelle giornate di **sabato e festive** l'incentivo riconosciuto su base oraria è il seguente:


Categoria	D-Ds	€ 40,00
Categoria	C	€ 34,00
Categoria	B-Bs	€ 31,00
Categoria	B	€ 28,00

se resa quale attività di **supporto indiretto alla libera professione** l'incentivo riconosciuto su base oraria è il seguente, nelle more della definizione del nuovo Regolamento in materia di libera professione intramoenia:

Categoria	D-Ds	€ 36,00
Categoria	C	€ 31,00
Categoria	Bs	€ 26,00
Categoria	B	€ 24,00

Con l'adozione del presente Accordo si intendono superati i valori retributivi per la valorizzazione dell'attività da rendersi fuori orario di servizio definiti in precedenti accordi sindacali, sia dell'ex Ulss n. 6 di Vicenza che dell'ex Ulss n. 5 Ovest Vicentino.

\*\*\*\*\*



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a smaller one in the middle, and another on the right. A small number '2' is written near the bottom right signature.



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfini n. 37 - 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050 - COD. ULSS 508 - COD. FISC. E P.IVA 02441500242 - Cod. IPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail [protocollo@aulss8.veneto.it](mailto:protocollo@aulss8.veneto.it)

PEC [protocollo.centrale.aulss8@pec.veneto.it](mailto:protocollo.centrale.aulss8@pec.veneto.it)

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

La presente ipotesi di contrattazione integrativa aziendale verrà inoltrata al competente Organo di controllo (Collegio Sindacale) per la relativa funzione di verifica del rispetto della compatibilità economico-finanziaria e giuridica con le vigenti norme di legge e di contratto. La conseguente certificazione risulta pertanto condizione di efficacia di quanto sopra concordato tra le Parti.



## DICHIARAZIONE CISL FP VICENZA

### PARTE INTEGRANTE DELL'”IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE ATTIVITÀ AGGIUNTIVA” SIGLATA IL 6 GIUGNO 2018

La Cisl Fp di Vicenza, ha sottoscritto la pre-intesa in titolo in quanto ritiene opportuno disciplinare in maniera chiara tale attività aggiuntiva al fine di erogare migliori servizi/prestazioni al cittadino e riconoscere al personale il maggior impegno, tuttavia, le lacune formali e sostanziali contenute in detta ipotesi di accordo costringono la scrivente Federazione a sottolineare:

- l'art. 9 del CCNL Sanità Pubblica del 1 aprile 1999 non è vigente e le disposizioni del medesimo sono sostituite dal CCNL Sanità Pubblica sottoscritto lo scorso 21 maggio 2018;
- le perentorie procedure contrattuali prevedono, a seguito della certificazione economico-finanziaria e giuridica, la sottoscrizione definitiva delle parti contraenti;
- il corrente CCNL di comparto non demanda alla negoziazione decentrata di 2° livello la possibilità di stabilire ulteriori quote orarie difformi da quelle dell'orario ordinario o straordinario indicate nel medesimo CCNL, inoltre, il tema e i contenuti della presente ipotesi devono essere ricondotti all'articolato contrattuale del CCNL Sanità Pubblica 2016-2018;
- nel testo della pre-intesa sono assenti sia la fonte che la quantificazione delle risorse destinate a tal titolo.

Per le osservazioni sopra formulate, la Cisl Fp di Vicenza rammenta che l'attuale legislazione, consolidatasi in giurisprudenza, precisa che il vizio formale rende nulli i contratti stipulati e l'eventuale accertamento del difetto ne implica il recupero delle somme erogate.

In fine, la scrivente Federazione, ritiene che la costituzione dei Fondi del salario accessorio debba precedere gli accordi che ne erogano le risorse; ritiene altresì, nel rispetto del CCNL Sanità 2016-2018, che l'erogazione di tutto il salario accessorio del personale sia ricondotta in un solo, articolato, contratto collettivo integrativo.

Cisl Fp Vicenza  
*f.to Federico Zanin*

